

ALLEGATO - Accordo integrativo alla “Convenzione per lo svolgimento di frequenza extra rete formativa della/del dott.ssa/dott. _____, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in _____ dell’ Università di Sassari per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020 s.m.i.)

In riferimento alla convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari (di seguito denominata Università) e l’Azienda _____ (di seguito denominata Azienda) riguardante la frequenza formativa della/del dott.ssa/dott. _____, il presente documento ha lo scopo di definire gli accordi per le attività con rischio da radiazioni ionizzanti che gli specializzandi della Scuola di _____ potranno svolgere presso gli stabilimenti dell’Azienda. Per conto dei rispettivi Datori di lavoro si conviene e si sottoscrive quanto segue, ai fini dell’ottemperanza al D. Lgs. 101/2020, come corretto dal D. Lgs. 203/22, (nel seguito denominato “Decreto”) per gli Art.112 e Art.113 e art.115.

1. Premessa

Il presente accordo riguarda la frequenza e la gestione dei medici in formazione specialistica (di seguito denominati “Lavoratori”) come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per quel che riguarda gli aspetti di radioprotezione e le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti:

- il datore di lavoro dei lavoratori esterni è UNIVERSITA’
- l’esercente zone classificate che si avvale di lavoratori esterni è il Direttore Generale dell’Azienda

Se l’attività oggetto della presente convenzione non comporta l’utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori, nessun atto è dovuto in relazione al D. Lgs. n.101/2020 s.m.i.

Il presente testo regola gli accordi relativi ai Lavoratori dell’Università, come sopra definiti ed oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell’Azienda, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate dall’esercente presso le quali sussistono rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi del D. Lgs. 101/2020 s.m.i.; per tali condizioni i Lavoratori risulteranno configurabili come “Lavoratore Esterno” ai sensi dell’articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto. Il presente accordo integrativo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 del Decreto e costituisce parte integrante dell’accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.

2. Ai sensi dell’Art.112 l’Università dichiara che:

- a) è stata effettuata la valutazione preventiva del rischio radiologico per i Lavoratori. L’Esperto di Radioprotezione nominato dall’Università, anche sulla base delle dichiarazioni che gli saranno fornite dalla Scuola di riferimento del medico in formazione specialistica circa le attività che costui svolgerà presso l’esercente esterno, provvederà alla eventuale classificazione del lavoratore (Art. 112 comma 1, lett. a) e b);
- b) per coloro che, sulla base di quanto al punto a) risulteranno classificati radioesposti ai sensi del Decreto citato, è stata effettuata la formazione di cui allo stesso Decreto ed i Lavoratori sono edotti, nell’ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all’Art.111,

fatto salvo l'obbligo dei terzi (Azienda) di informazione specifica sui rischi di cui all'Art.113 (Art.112 comma 1, lettera e);

c) qualora classificati radioesposti, ai sensi del Decreto, i Lavoratori saranno regolarmente sottoposti a sorveglianza sanitaria di radioprotezione presso il Medico Autorizzato nominato dall'Università e dovranno possedere idoneità specifica al tipo di rischio prima di effettuare la prestazione nella zona classificata dagli esercenti dell'Azienda; sarà compito dell'esercente le zone classificate di accertarsi, anche ai sensi di Art.113 comma 2, lettera a), di tale idoneità; in caso di mancata idoneità i lavoratori e/o gli studenti non sono autorizzati ad accedere alle zone controllate.

d) ai sensi di art 112 e Art.113, l'Università e l'Esercente delle zone classificate definiscono di concerto il vincolo di dose attraverso apposito documento di Coordinamento delle Attività di Radioprotezione a firma dei due Esperti di Radioprotezione. In ragione di possibili necessità e/o attività da svolgersi non determinabili a priori, potranno essere adottati vincoli aggiuntivi e/o diversi da quanto riportato nel presente accordo, purché formalizzati in forma scritta tra gli esercenti delle zone classificate ed il datore di lavoro Università, sentiti anche i rispettivi Esperti di Radioprotezione;

e) per conto dell'Università e relativamente alle attività oggetto del presente accordo:

- o l'Esperto di Radioprotezione individuato per i medici in formazione specialistica è nominato dal Magnifico Rettore ed è il dott. Piergiorgio Marini; iscritto al grado III° dell'Elenco nazionale degli Esperti di Radioprotezione con il numero 513, mail piergiorgio.marini@aouss.it;
- o Il Medico Autorizzato individuato per i medici in formazione specialistica è nominato dal Magnifico Rettore ed è il dott. Gianni Pala, iscritto all'Elenco Nazionale dei Medici Autorizzati n. 1754, mail gianni.pala@aslssassari.it

3. Ai sensi dell'art. 113 l'Esercente delle zone classificate che si avvale di lavoratori esterni dichiara che:

- a) Garantisce la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti, ai sensi del presente Accordo e del Decreto;
- b) all'interno delle zone classificate dell'esercente, i lavoratori esterni effettueranno solo le attività oggetto della convenzione ed i rischi saranno valutati dalle figure professionali nominate a tale scopo dall'esercente le zone;
- c) i Lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché al rispetto delle misure di prevenzione emanate, presso la sede dell'esercente stesso, ai sensi dell'articolo 109 comma 6, lettera c) del Decreto; tali norme saranno rese disponibili e fornite ai lavoratori esterni, nonché eventualmente inviate su semplice richiesta al Datore di Lavoro e ai relativi Esperti di Radioprotezione (Art.112 comma 1, lettera m);
- d) sarà fornita ai Lavoratori, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e assicurerà che tale formazione sia realizzata (Art.113 comma 2, lettera c) e lettera d);
- e) saranno forniti ai Lavoratori i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività, secondo le indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda (Art.113 comma 2, lettera e). I Lavoratori riceveranno specifici DPI da parte dell'Azienda nel caso in cui l'attività lo richieda. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati speciali e/o idoneità con determinate condizioni ricevute dal Medico Autorizzato nominato dall'Università, o per DPI non immediatamente reperibili (es. occhiali Anti-X con lenti graduate) il lavoratore potrà utilizzare quelli in dotazione presso l'Università, se presenti, previa approvazione da parte

dell'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda e verifica della compatibilità con le attività svolte;

- f) l'Esercente dell'Azienda assicura che i Lavoratori siano dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ove necessari, e si accerta del loro utilizzo da parte del lavoratore; fornisce al lavoratore esterno i dosimetri personali richiesti ed assicura che questi siano in numero e tipo adeguati alla prestazione da effettuare in zona classificata, nonché assicura che i lavoratori fruiscono della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art.113 comma 2, lett. e) ed f);
 - g) nel rispetto delle relative competenze, l'Esperto in Radioprotezione e l'Azienda verificano e confermano l'appropriatezza della classificazione ricevuta dai Lavoratori esterni anche in relazione alle dosi che gli stessi possono ricevere per le attività svolte presso l'Azienda (Art.113 comma 2, lettera i)); in caso di necessità e/o di variazioni, in accordo con gli Esperti di Radioprotezione nominati dall'Università verranno concordate le eventuali azioni da intraprendere per il corretto svolgimento delle attività, ai sensi del Decreto;
 - h) saranno adottate le misure necessarie affinché, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro e a cura dell'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda, le valutazioni di dose vengano trasmesse al Datore di Lavoro e/o all'Esperto di Radioprotezione nominato da Università, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nonché ai provvedimenti dell'art. 140 del D. Lgs.101/2020 smi (Art.113 comma 2, lett. h) e g));
 - i) il datore di lavoro, l'esercente e l'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda si impegnano ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'Esperto di Radioprotezione nominato dall'Università eventuali esposizione accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Verranno forniti i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione, oltre alla valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati. La valutazione delle dosi include la distribuzione delle stesse nell'organismo se prevista. (Art.124 comma 10);
 - j) per conto dell'Azienda e relativamente alle attività oggetto del presente accordo:
 - o l'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda e nominato dal Direttore Generale è il/la dott./dott.ssa _____; iscritto/a al grado _____ dell'Elenco nazionale degli Esperti di Radioprotezione con il n. _____, mail _____@_____;
 - o Il Medico Autorizzato dell'Azienda e nominato dal Direttore Generale è il/la dott./dott.ssa _____ iscritto all'Elenco Nazionale dei Medici Autorizzati n. _____, mail _____@_____;
4. Disposizioni particolari per gli specializzandi, esposti a rischio da radiazioni ionizzanti ma non classificati in cat. B e/o A ai sensi del Decreto, che dovessero svolgere attività con radiazioni ionizzanti presso l'Azienda (Art.115):
- a) l'Università dichiara che, qualora siano previste attività con rischio da radiazioni ionizzanti per specializzandi classificati Non Esposti ai sensi del Decreto, saranno assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora quest'ultimi svolgano a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite da esercenti dell'Azienda in relazione all'entità complessiva del rischio (Art.115.1); in particolare sarà assicurato che questi Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione

finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111

b) l'Università, l'Azienda, gli Esperti di Radioprotezione dell'Azienda e dell'Università, affinché venga comunque assicurato quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D.Lgs.101/2020, definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Azienda, ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere (Art.115.2). In particolare gli Esperti di Radioprotezione dell'Azienda forniscono la valutazione preventiva del rischio radiologico connessa con la attività da svolgere e alle zone classificate dell'Esercente, per le opportune valutazioni, azioni ed eventuali classificazioni ai cui devono ottemperare gli Esperti di Radioprotezione Università

5. L'Università e l'Azienda nel rispetto dei relativi obblighi, concordano di scambiarsi tempestivamente le pertinenti informazioni sulla attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva (come da Art.112 comma 1, lettera n D. Lgs. 101/20 smi e Art 113 comma 3 lett. a)) e, qualora necessario, l'esercente delle zone classificate integra, ai sensi di Art.113 comma 3, lettera b) D. Lgs. 101/20 smi, il documento di cui all'Art.26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.